



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 marzo 2014 (25.03)
(OR. en)**

7436/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0279 (COD)**

**CODEC 704
STATIS 38
COMPET 162
UD 74
PE 161**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale

al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, dal 10 al 13 marzo 2014)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Vital MOREIRA (S&D, PT), ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 9 emendamenti alla proposta (emendamenti 1 - 9).

Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

La votazione sulla proposta ha avuto luogo il 12 marzo 2014. Il Parlamento europeo ha adottato i 9 emendamenti alla proposta (emendamenti 1 - 9).

Gli emendamenti adottati figurano nell'allegato unitamente alla risoluzione legislativa.

Statistiche del commercio estero con i paesi terzi (poteri delegati e di esecuzione)

*****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 471/2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione per l'adozione di alcune misure (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0579),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0243/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0042/2014),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 471/2009, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di adottare misure riguardanti i codici da utilizzare per i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, e misure riguardanti il collegamento tra i dati sulle caratteristiche delle imprese e i dati registrati a norma dello stesso articolo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

soppresso

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi (comitato Extrastat) di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 471/2009 fornisce alla Commissione consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione.

soppresso

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (di seguito "SSE") volta a migliorare il coordinamento e la collaborazione nel quadro di una chiara struttura piramidale all'interno del SSE, è

soppresso

opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (di seguito "comitato SSE"), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee⁹, un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione.

⁹ *GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.*

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Occorre modificare il regolamento (CE) n. 471/2009, procedendo a sostituire il riferimento al comitato Extrastat con un riferimento al comitato SSE.

Emendamento

soppresso

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 3 – lettera a Regolamento (CE) n. 471/2009 Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis, atti delegati relativi all'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti i codici da utilizzare per tali dati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.";

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, in conformità all'articolo 10 bis, atti delegati relativi all'**adozione di norme per quanto riguarda** l'ulteriore specificazione dei dati di cui al paragrafo 1 **e le misure relative ai codici da utilizzare per tali dati.**

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 471/2009

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

"La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2."

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 10 bis, atti delegati relativi all'adozione di norme riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare;

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 471/2009

Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato* a decorrere *da ((Publication office: please insert the exact date of the entry into force of this Regulation))*..

Emendamento

3. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2 è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni* a decorrere *dal ...**. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

** GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 471/2009

Articolo 11

Testo della Commissione

(7) l'articolo 11 è **sostituito dal seguente:**

"Articolo 11

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (*). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*).

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

(7) L'articolo 11 è **soppresso.**

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea **ed è consolidato con il regolamento che esso modifica entro i tre mesi successivi alla sua entrata in vigore.**